

STATUTO

CREDIMA 360

Società di Mutuo Soccorso

CREDIMA

**SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO**



Articolo 1

Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno ora Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, Banca 360 FVG, è costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818, con successive modifiche e integrazioni, una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione di “CREDIMA 360 Società di Mutuo Soccorso”, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Società di Mutuo Soccorso.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i Soci e i Soci e la Società di Mutuo Soccorso; pertanto, tutte le iniziative e attività che sono realizzate dalla Società di Mutuo Soccorso debbono ispirarsi a tali principi e metodo sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Articolo 2

La Società di Mutuo Soccorso ha sede nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN). Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località, nel rispetto dei limiti di legge.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni. La Società di Mutuo Soccorso può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Articolo 3

La Società di Mutuo Soccorso ha la durata fino al 31 dicembre 2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

La Società di Mutuo Soccorso, nel rispetto dei principi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei Soci e dei loro familiari conviventi con specifica attenzione al settore sanitario, socio-sanitario, previdenziale ed educativo.

Essa pertanto si propone di:

- a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogare servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei Soci deceduti;

d) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni.

La Società di Mutuo Soccorso potrà promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società di Mutuo Soccorso potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

La Società di Mutuo Soccorso potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società di Mutuo Soccorso potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della Società di Mutuo Soccorso.

SOCI

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari;

b) Soci sostenitori.

a. Possono essere Soci ordinari le persone fisiche clienti e/o Socie di Banca 360 FVG nonché gli iscritti, associati, partecipanti o utenti delle persone giuridiche in possesso dello status giuridico di socio sostenitore della Società di Mutuo Soccorso.

L'ammissione a Socio ordinario può avvenire mediante:

- adesione individuale;

- adesione collettiva tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere, per conto degli appartenenti, forme di assistenza sanitaria integrativa.

Possono divenire Soci altre Società di Mutuo Soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

b. Possono essere Soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della Società di Mutuo Soccorso e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività della Società di Mutuo Soccorso. In ogni caso le contribuzioni volontarie dei Soci Sostenitori non impegnano i medesimi Soci in alcun modo in quanto trattasi di liberalità erogate a favore della Società di Mutuo Soccorso.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Articolo 6

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei Soci ordinari deve indicare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;

b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Società di Mutuo Soccorso;

c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei Soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, partita iva/codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;

b) l'impegno a versare la quota di ammissione alla Società di Mutuo Soccorso;

c) la disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;

d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi sociali, trascorso l'eventuale periodo di carenza nei termini e con le modalità fissate dal regolamento interno che disciplina le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti al Socio anche in caso di recesso o esclusione del Socio o liquidazione anticipata della Società di Mutuo Soccorso.

La quota di ammissione ed i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi, liberamente trasferibili a causa di morte e non rivalutabili.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società di Mutuo Soccorso.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società di Mutuo Soccorso, oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società di Mutuo Soccorso;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 30 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società di Mutuo Soccorso in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi sociali così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, PEC o altre forme certificate, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché il Socio si mantenga inadempiente.

Articolo 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo raccomandata, PEC o altre forme certificate all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 29.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata, PEC o altre forme certificate entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

Il patrimonio della Società di Mutuo Soccorso è costituito:

- a) dal fondo sociale che è formato dalle quote di ammissione versate dai Soci ordinari, stabilite in 10,00 (dieci virgola zero zero) Euro ciascuna, e dalle quote di ammissione versate dai Soci Sostenitori, stabilite in 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) Euro ciascuna;
- b) da eventuali contributi dei Soci nella misura stabilita dall'Assemblea;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
- d) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Società di Mutuo Soccorso avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore, che deve essere compatibile con quanto previsto dagli art. 1 e 2 della Legge 3818/1886 come recepiti nel presente statuto.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, titoli di stato o garantiti dallo stato e in depositi presso Banca 360 FVG.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Articolo 12

I contributi dovuti dai Soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Società di Mutuo Soccorso. Le prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono fornite ai Soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i Soci durante l'esistenza della Società di Mutuo Soccorso né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Sono organi della Società di Mutuo Soccorso:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato;
- d) il Comitato Esecutivo, se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società di Mutuo Soccorso, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla Missione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) la nomina degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche al presente statuto;
- b) lo scioglimento anticipato della Società di Mutuo Soccorso;
- c) la nomina dei liquidatori.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei Soci stessi oppure dall'Organo di controllo, se nominato, nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale, da pubblicare nel sito della Società di Mutuo Soccorso e in uno dei seguenti quotidiani locali:

- a) Il Gazzettino
- b) Messaggero Veneto
- c) Il Piccolo

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso, sia cartacei che attraverso l'utilizzo di internet.

La diffusione della convocazione all'Assemblea dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, qualsiasi sia lo strumento utilizzato.

Articolo 17

Nel rispetto di tutte le norme di legge, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Articolo 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali.

Ciascun Socio ha un voto. In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai Soci sostenitori non possono superare la misura di un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei Soci.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta; ciascun Socio può rappresentare al massimo altri cinque Soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione né a quelli dell'Organo di controllo, se nominato, della Società di Mutuo Soccorso.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dell'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non Socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Il trentatré per cento (33%) dei membri sono eletti su lista presentata dai soci sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Nessun compenso spetta agli amministratori per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Società di Mutuo Soccorso nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente nella prima riunione utile del CdA.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 21

1. Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

2. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Organo di controllo, se nominato, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e

deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In tale ultimo caso, in mancanza dell'Organo di controllo, l'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo Socio.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresa la posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti alla seduta.

Sono prese con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre a voto palese, le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla ammissione di nuovi Soci sostenitori;
3. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
4. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
5. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
6. alle proposte predisposte dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società di Mutuo Soccorso.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Società di Mutuo Soccorso a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Società di Mutuo Soccorso stessa ed ai Soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo dei controllo se nominato.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 24

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione:

- 1) Dal Presidente o Vice Presidente;
- 2) Da un membro eletto tra la lista presentata dai Soci Sostenitori;
- 3) Da un membro eletto nelle altre liste.

La composizione del Comitato Esecutivo è deliberata nel rispetto delle riserve previste dallo statuto per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

È presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente almeno ogni 180 giorni.

Su delega del Consiglio di Amministrazione, può esercitare competenze gestionali e operative relative all'amministrazione ordinaria della Società di Mutuo Soccorso, con esclusione di quelle di cui al precedente articolo 22 richiedenti il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

PRESIDENTE

Articolo 25

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società di Mutuo Soccorso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società di Mutuo Soccorso e solo per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 26 (Norme generali)

1. L'Assemblea dei Soci nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale:
 - obbligatoriamente nei casi in cui sia prescritto dall'articolo 2477 del Codice Civile;
 - facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.
2. Quando la nomina non sia obbligatoria, in luogo del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale può essere nominato un Revisore, tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro, sempre dall'Assemblea.
3. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile non possono essere nominati Sindaco o Revisore, e, se nominati, decadono dall'ufficio.
4. I Sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Sindaco Unico sia stato sostituito, il Collegio ricostituito o il Revisore nuovamente nominato.
5. I Sindaci ed il Revisore sono rieleggibili.
6. La retribuzione annuale dei Sindaci e del Revisore è determinata nella delibera di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
7. Al Sindaco Unico, al Collegio Sindacale ed al Revisore si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, salvo che per quanto specificamente disciplinato nel presente statuto.
8. In mancanza di una delibera assembleare che la attribuisca ad un Revisore o ad una Società di Revisione avente i requisiti di legge, la Revisione Legale dei Conti della società è attribuita al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

Articolo 27 (Requisiti del sindaco unico e disciplina del collegio sindacale)

1. Il Sindaco Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
2. Il Collegio Sindacale è sempre costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a. almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori;
 - b. i restanti componenti, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero di Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche;
 - c. il Presidente è nominato dai Soci, nella delibera di nomina;
 - d. in caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano, fino alla decisione di integrazione;

- e. il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403/bis cod. civ.;
- f. in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla delibera di Assemblea di integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni: i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;
- g. il Collegio Sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che ne consenta la prova dell'avvenuta ricezione;
- h. in assenza delle suddette formalità, il collegio è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti effettivi.
3. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:
 - a. sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, ove gli aventi diritto potranno intervenire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 28

- I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.
- I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.
- I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
- I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ARBITRO UNICO

Articolo 29

Nel rispetto di tutti i limiti e divieti previsti dalla Legge, ogni eventuale controversia, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che avesse a sorgere fra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso, oppure fra i Soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina in via rituale, secondo diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 838 bis e dell'art. 838 quinquies del Codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto, i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società di Mutuo Soccorso potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società di Mutuo Soccorso.

Articolo 32 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società di Mutuo Soccorso, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, con la maggioranza prevista nell'art. 17, per lo scioglimento anticipato della Società di Mutuo Soccorso.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di Società di Mutuo Soccorso, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto per decisione dei Soci:

- ad altre società di mutuo soccorso;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92 costituito dalla associazione di rappresentanza delle società cooperative alla quale la Società di mutuo soccorso aderisce o, in difetto, al Fondo mutualistico della Regione Friuli-Venezia Giulia sul corrispondente capitolo delle entrate del bilancio regionale.

Articolo 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Mutue di cui alla legge n. 3818 del 15 aprile 1886 così come modificata dal D.Lgs 18.10.2012 n. 179 e successive modifiche.

CREDIMA

SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO



Credima 360 Società di Mutuo Soccorso

Via Richinvelda, 4

33095 San Giorgio della Richinvelda (Pn)

Tel. 0427 968170 - Cell. 334 6270420

e-mail: info@credima360.it - www.credima360.it

STATUTO